



## PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

### **SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E GESTIONE AMM.VA**

Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amm.ve  
in materia ambientale di competenza prov.le.

(Modificato con Deliberazione Commissariale n.14 del  
3.12.15)

## SOMMARIO

<i>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</i> _____	3
<i>ART. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)</i> _____	3
<i>TITOLO II - TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE</i> _____	3
<i>ART. 2 (Comunicazione di inizio del procedimento)</i> _____	3
<i>ART. 3 (Deduzioni difensive)</i> _____	4
<i>ART. 4 (Termine finale del procedimento)</i> _____	4
<i>ART.5 (Pagamento in misura ridotta)</i> _____	5
<i>ART.6 (Istruttoria)</i> _____	5
<i>TITOLO III - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE</i> _____	6
<i>ART. 7 (Criteri per la determinazione delle sanzioni)</i> _____	6
<i>ART. 8 (Quantificazione delle Sanzioni)</i> _____	7-8
<i>ART. 9 (Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione)</i> _____	9
<i>ART.10 (Iscrizione a ruolo delle somme dovute )</i> _____	9
<i>TITOLO IV - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE</i> _____	9
<i>ART.11 (Pagamento rateale della sanzione)</i> _____	9-10
<i>ART.12 (Norme finali)</i> _____	10-11

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA  
PROVINCIALE**

**TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

**ART. 1**

**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie previste per le violazioni di precetti correlati a materie ambientali di competenza della Provincia contemplate dal D.Lgs. 152/06<sup>1</sup> e successive modifiche ed integrazioni, Legge 447/95<sup>2</sup>, Legge 36/2001<sup>3</sup>, D.Lgs. 209/03 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e successive modifiche ed integrazioni e L.R. 10/99, art. 28<sup>4</sup>, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689<sup>5</sup>.

**TITOLO II**

**TERMINI ED ESERCIZIO DELLE GARANZIE DIFENSIVE**

**ART. 2**

**(Comunicazione di inizio del procedimento)**

**1. La notificazione del verbale di contestazione spiega gli effetti della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L.n. 241/90, consentendo ai soggetti interessati non solo di prendere**

---

<sup>1</sup> Norme In Materia Ambientale Vedi Titolo V Sanzioni CAPO 1 Sanzioni amministrative da art. 133 - 136; Titolo IV Sistema Sanzionatorio Capo 1 Sanzioni da art. 254 - 263.

<sup>2</sup> Legge Quadro sull'inquinamento Acustico, Art. 10 Sanzioni Amministrative;

<sup>3</sup> Legge quadro sulla Protezione dalla esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, art. 15 Sanzioni

<sup>4</sup> Art. 28 Modifiche al sistema sanzionatorio comma 8 "In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni in materia ambientale, accertate dopo l'entrata in vigore della presente legge, l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la provincia regionale competente per territorio, cui spetta l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione ovvero di archiviazione, di cui al successivo articolo 18 della stessa legge in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in ordine alla competenza comunale in materia. Per lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera b) del comma 7, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3B del Trattato sull'istituzione della Comunità economica europea, è attribuita alle province regionali una quota pari al 15 per cento del gettito derivante dalle sanzioni amministrative....."

<sup>5</sup> Modifiche al sistema penale art. 12 Ambito di Applicazione "Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.

conoscenza del procedimento avviato, ma anche di partecipare al procedimento medesimo.

### ART. 3

#### *(Deduzioni difensive)*

1. Ai sensi dell'art. 18 della L.n. 689/81, i soggetti interessati possono presentare scritti difensivi e documenti nonché richiesta di audizione personale al Dirigente del Settore Ambiente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

2. Gli scritti difensivi devono contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale si riferiscono e i motivi del ricorso. Gli stessi devono essere debitamente sottoscritti dal soggetto che li presenta sia esso il trasgressore o l'obbligato in solido ovvero legale rappresentante o procuratore speciale.

3. La presentazione di memorie difensive e l'audizione dell'interessato non hanno effetto sospensivo dei termini di pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. Gli scritti difensivi e/o la richiesta di audizione devono essere depositati all'Ufficio Protocollo entro il termine indicato nel precedente comma ovvero inviati con lettera raccomandata; in quest'ultimo caso si intendono presentati a far data dal giorno della spedizione.

### ART. 4

#### *(Termine finale del procedimento)*

1. A seguito di acquisizione di verbale di contestazione e/o effettuazione di sopralluogo, la sanzione amministrativa verrà elevata al trasgressore entro il termine perentorio di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 14 della L.n. 689/81.

2. Il termine per l'emissione dell'Ordinanza-Ingunzione o della determina di archiviazione è quello previsto dall'art. 28 della L.n. 689/81.

3. In ogni caso il trasgressore ha facoltà di chiedere all'Ufficio Sanzioni informazioni circa lo stato d'esame della pratica di suo interesse.

#### ART. 5

##### *(Pagamento in misura ridotta)*

1. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L.n. 689/81, consiste nel versamento di una somma di denaro pari al doppio del minimo o, se più favorevole, ad un terzo del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione commessa. Il trasgressore o l'obbligato in solido hanno la facoltà di avvalersi del predetto pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o del verbale di accertamento/contestazione/avviso di pagamento.

2. Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di legge il procedimento sanzionatorio. Gli scritti difensivi eventualmente presentati non vengono esaminati in quanto il pagamento ha estinto il procedimento diretto all'applicazione della sanzione amministrativa.

3. Qualora l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione venga indicato in modo erroneo sul verbale, l'organo accertatore deve notificare alle persone obbligate un atto integrativo indicante l'importo dovuto, dalla cui data di notifica decorrono nuovamente i termini per la presentazione di memorie o l'effettuazione del pagamento in misura ridotta.

#### ART. 6

##### *(Istruttoria)*

1. Qualora venga inoltrata apposita istanza di audizione personale dall'interessato, viene comunicato al richiedente il luogo, la data e l'ora in cui avverrà l'audizione con preavviso di almeno 10 giorni. Coloro che ne fanno richiesta possono comparire tramite legale rappresentante ovvero procuratore speciale informati sui

fatti o, comunque, chi è stato autorizzato con apposita delega. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione dovrà essere redatto apposito verbale da parte dell'Ufficio.

2.Laddove sia stato presentato ricorso ed eventualmente quando sia ritenuto opportuno potranno essere richieste controdeduzioni all'agente che ha accertato la violazione.

### **TITOLO III**

#### **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITA' DELLE SANZIONI AMM.VE**

##### **ART. 7**

##### **(Criteri per la determinazione delle sanzioni)**

1.Il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente è l'autorità competente ad emettere l'ordinanza di ingiunzione o di archiviazione al termine del **procedimento amministrativo sanzionatorio**.

2.Decorso il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notifica del processo verbale e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta il Dirigente del Settore Ambiente, ove ritenga fondato l'accertamento, dovrà emettere, entro i termini di cui all'art.28 della l.n.689/81, ordinanza motivata di ingiunzione determinando la somma dovuta quale sanzione per la violazione e ingiungendone il pagamento, insieme con le spese di notifica, all'autore della violazione e alle persone che vi sono solidalmente obbligate.

3.Il provvedimento sanzionatorio deve contenere l'espressa indicazione dell'autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è possibile proporre opposizione e del termine e deve essere notificato ai destinatari con le forme di cui all'art.14 della l.n.689/81.L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile. Dell'avvenuta emanazione dell'Ordinanza-Ingiunzione viene data comunicazione anche all'organo cui appartiene l'agente che ha accertato la violazione.

4.Nell'emettere l'ordinanza-ingiunzione per l'applicazione delle sanzioni amministrative, lo stesso

Dirigente tiene conto di quanto previsto dall'art. 11<sup>6</sup> della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e cioè:

- a) La gravità della violazione è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità comportamentale del soggetto trasgressore.
- b) La personalità del trasgressore è desunta dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.
- c) Le condizioni economiche sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

#### **ART. 8** **(Quantificazione delle Sanzioni)**

1. Qualora il trasgressore o l'obbligato in solido non abbiano usufruito del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16 della l.n.689/81 e dall'art.5 del presente regolamento, per la quantificazione della sanzione contenuta nell'Ordinanza-Ingunzione si applicano i criteri già esposti nel precedente art.7, con la seguente graduazione, in base al caso di volta in volta esaminato:
  - a) Se non vi sono scritti difensivi e/o gli atti esistenti non consentono di determinare con maggiore o minor rigore l'entità della sanzione, si applica l'importo pari al pagamento nel limite edittale minimo maggiorato del 10% o se ammesso il pagamento in misura ridotta, si applica a tale importo una maggiorazione del **20%**;
  - b) Se si tratta di una violazione di grave entità e risulta provato il dolo, si applica una sanzione fino al massimo edittale;
  - c) Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli

---

<sup>6</sup>. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. - "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche".

- atti risulta che il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentato, si applica una sanzione pari al minimo edittale;
- d) Se il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità, si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e/o non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura, si applica una sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 10%;
- e) Se non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste ma gli scritti difensivi hanno evidenziato un problema interpretativo della norma applicata che non è manifestamente infondato, anche se non meritevole di accoglimento, si applica una sanzione pari al doppio del minimo edittale o ad 1/3 del massimo, se più favorevole;
- f) se il trasgressore, con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione con un'unica condotta, contestate contemporaneamente anche se con verbali di accertamento diversi, si applica, ai sensi dell'art.8 della l.689/81, la sanzione pari al minimo della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentato fino al triplo;
- g) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art.8 bis Legge 689/81):
- in caso di recidiva nell'ultimo quinquennio, attinente la stessa materia, si applica la sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 30%;
  - in caso di recidiva reiterata più volte nel medesimo quinquennio si applica la sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 50%;
  - in caso di ulteriore reiterazione dell'illecito si applica la sanzione pari al massimo edittale.

2. Resta, altresì, stabilito che nella determinazione dell'entità delle sanzioni di cui ai punti precedenti si terrà conto anche della tipologia di violazione dei parametri di cui agli **Allegati** al D.Lgs. 152/06.



#### **ART. 9**

##### **(Destinatari dell'Ordinanza Ingiunzione)**

L'Ordinanza ingiunzione deve essere notificata a tutti coloro cui si ordina il pagamento autore della violazione ed eventuali obbligati in solido, secondo le modalità previste dalla Legge 689/81.

#### **ART. 10**

##### **(Iscrizione a ruolo delle somme dovute)**

1. Decorsi i trenta giorni utili per provvedere al pagamento della sanzione riportata nell'Ordinanza di Ingiunzione il Dirigente del Settore Territorio e Ambiente, tramite il Funzionario Responsabile del Procedimento, dispone l'attivazione del successivo iter procedurale con la trasmissione alla competente Equitalia Servizi s.p.a. di Palermo di tutti gli atti utili all'iscrizione a ruolo della somma dovuta, sulla quale la medesima società calcolerà eventuali interessi maturati, eccezion fatta per il caso in cui l'interessato abbia proposto ricorso al Tribunale competente e qualora il giudice abbia disposto la sospensione della citata ordinanza.
2. E' sempre ammessa l'istanza di sgravio delle somme iscritte a ruolo.

#### **TITOLO IV**

##### **CRITERI PER LA CONCESSIONE DI PAGAMENTO RATEALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA PROVINCIALE**

#### **ART. 11**

##### **(Pagamento rateale della sanzione)**

1. Il trasgressore e gli obbligati in via solidale, che si trovino in condizioni economiche disagiate, tali da non poter far fronte al pagamento immediato della sanzione e/o, per la rilevanza dell'importo, potrebbero avere gravi ripercussioni per la propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare, possono richiedere, includendo le motivazioni, all'autorità competente il pagamento rateale della sanzione. Tale richiesta motivata, può essere contenuta anche negli scritti difensivi presentati ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81.

2. Alla richiesta deve essere allegata un'autocertificazione che attesti le condizioni economiche che impediscono il pagamento in un'unica soluzione, ed ogni altra documentazione ritenuta idonea dall'interessato atta a comprovare la rilevanza dell'incidenza economica della sanzione sulla propria attività imprenditoriale e/o lavorativa e/o sulla situazione familiare.
3. L'Ufficio può accogliere l'istanza previa motivazione sulla scorta dei criteri fissati dall'art. 26<sup>7</sup> della legge n. 689/1981, integrati nei loro elementi di valutazione, da quelli previsti dal comma 1 del presente articolo. In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente del competente Settore Ambiente, con proprio atto, dispone che la sanzione pecuniaria venga pagata in rate mensili da un minimo di tre ad un massimo di trenta, con l'applicazione degli interessi nella misura legale. Ciascuna rata non può essere inferiore a € 15,00. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento delle rate residue.
4. Le modalità di pagamento e quant'altro si ritenga utile, sarà riportato nella Determina Dirigenziale di autorizzazione.
5. Il mancato pagamento di una sola rata nel termine di scadenza indicato, comporterà, ex art. 26 della L. 689/81, la decadenza del beneficio della rateizzazione, e quindi l'obbligo del pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, sino alla conseguente iscrizione a ruolo. In tal caso, l'Ufficio inviterà l'obbligato a regolarizzare i pagamenti, avvertendolo che ove non provveda sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.

**ART. 12**  
**(Norme finali)**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le procedure sanzionatorie di carattere ambientale di competenza della Provincia, comprese le istruttorie giacenti e pregresse.

---

<sup>8</sup> Pagamento rateale della sanzione pecuniaria "L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione".

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni recate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ.mod.ed int.

3. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la relativa approvazione da parte del competente Consiglio Prov.le e la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio.

**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
( Dr.ssa Patrizia Ingria )  
F.to Ingria

**IL DIRETTORE DI SETTORE**  
(Dr.ssa G. Cortina)  
F.to Cortina